

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE EMILIA ROMAGNA

1. DECISIONE N. 4/2016 COMIZZOLI PIERANTONIO (Zeni Piero Asd Lodi – tessera 349156)

Vista la denuncia del 10.09.2016 presentata dal Sig. **BRAVI Luigi** (tessera n. 326846), nella qualità Direttore della gara provinciale G.P. Sottomura Soc. Old Facsal (PC) , nei confronti del Sig. **COMIZZOLI Pierantonio** (tessera n. 349156 Cat. A) appartenente alla Società Bocciofila **Zeni Piero Asd Lodi**, per mancata presentazione in campo in occasione della gara individuale provinciale organizzata dalla società Old Facsal (PC) in data 09.09.2016 e per violazione del principio della correttezza sportiva. Espletate le necessarie indagini, preso atto della memoria difensiva pervenuta da parte del denunciato, considerato che l'atleta non ha comunicato né alla società organizzatrice Old Facsal di Piacenza né al C.R.FIB Emilia Romagna dell'impossibilità a presenziare a causa della concomitanza, non prevista né prevedibile, delle due finali che si giocavano lo stesso giorno, che la documentazione in atti conferma e prova inequivocabilmente ed incontrovertibilmente la responsabilità dell'atleta Comizzoli Pierantonio per violazione dell'**art. 61 comma 3 lettere H-E** del Regolamento di Giustizia e Disciplina F.I.B., tenuto conto dell'assenza di precedenti sanzioni dell'atleta denunciato, il **GSR** ritiene di giustizia ai sensi dell'**art. 61 comma 5 lettera B** del R.G.D. FIB comminare al Sig. **Comizzoli Pierantonio** la sanzione minima prevista della squalifica di 1 mese dal 07 Novembre 2016 al 06 Dicembre 2016, trattandosi di prima infrazione ed ai sensi dell'**art. 61 comma 7 lett. B** alla **Società Affiliata Zeni Piero Asd Lodi** la multa di **€. 150,00** .

Modena, li 28.10.2016

GIUDICE TERRITORIALE

Avv. Celestino Salami